

STATUTO

VITALBA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MURO LUCANO PZ CONTRADA
CAPPUCCINI SNC

Numero REA: PZ - 148897

Codice fiscale: 01981910761

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-04-2025 - Statuto completo	2
--	---



Clara Vittoria
NOTAIO

Statuto della società cooperativa sociale

"VITALBA Società Cooperativa Sociale"

Titolo I - Denominazione - Sede - Durata

Art.1) E' costituita con sede nel Comune di Muro Lucano (PZ), la Società Cooperativa sociale denominata **"VITALBA Società Cooperativa Sociale"**.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo o dell'assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove.

Art.2) La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Titolo II

Scopo - Oggetto

Art. 3) La cooperativa, senza fini di lucro, ha lo scopo, ai sensi dell'art.1 della L. 381/1991, di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali, educativi, di prevenzione, socio assistenziali e sanitari, e di attività produttive nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate. La cooperativa si ispira ai principi di innovazione sociale quali l'economia circolare, la partecipazione attiva, l'ecosostenibilità, l'ecologia e la resilienza. Il raggiungimento degli scopi societari avverrà utilizzando prevalentemente la forza di lavoro dei soci orientando la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi degli artt. 2512 e segg. del codice civile.

Pertanto, ai sensi dell'art. 2514 c.c., vige a carico della società:

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti percentuali rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Considerata l'attività mutualistica della cooperativa, così come innanzi definita, nonché i requisiti e gli interessi comuni dei soci e considerata la complessità dei summenzionati prevalenti ambiti di intervento, la cooperativa sociale si propone di seguire le persone in tutte le fasi di reintegrazione nella comunità locale attraverso l'utilizzo coordinato di tutti gli strumenti disponibili sia gestendo servizi di carattere socio-sanitario, assistenziale ed educativo, sia svolgendo attività volte alla promozione dell'inserimento lavorativo protetto così come previsto dalle lettere a) e b) dell'art. 1 della legge 381/1991. Per l'effettivo raggiungimento degli scopi di cui sopra, la cooperativa sarà impegnata inoltre nel necessario collegamento funzionale fra le suddette attività di tipo a) e b) e, comunque, nel rispetto delle condizioni organizzative previste dalla legge, anche di natura amministrativa, prevedendo a tale proposito la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni connesse dalla vigente normativa. Per il raggiungimento dei suoi scopi generali ed entro le modalità indicate, nel rispetto dei requisiti organizzativi imposti dalla normativa, la cooperativa potrà concretamente realizzare la gestione stabile o temporanea, in proprio, per conto terzi, in appalto e/o in convenzione, delle seguenti attività e servizi:

Servizi di cui alla lettera a):

servizi socio-sanitari ed educativi

- servizi di accoglienza, assistenza domiciliare, presso case di cura e ospedaliera, assistenza sociale, sanitaria, terapeutica, infermieristica, e riabilitativa in favore delle diverse forme di disagio, da realizzarsi sia singolarmente che in maniera integrata e coordinata tra loro.

I soggetti beneficiari dei servizi suddetti potranno essere anziani, disabili fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, alcolisti e persone soggette a dipendenze patologiche in genere, comprese le new addiction, persone con disturbi del comportamento alimentare, persone in situazioni di disagio e di povertà, appartenenti alle seguenti categorie:

- nuclei familiari fragili, minori non accompagnati o affidati ai servizi sociali, donne maltrattate, ex detenuti, migranti e/o richiedenti protezione internazionale.

- Servizi di prevenzione del disagio, attraverso la promozione di stili di vita equilibrati, del benessere e della salute, la promozione di azioni di cura e di integrazione sociale, tramite programmi individualizzati e piani di reinserimento lavorativo.

Le attività avranno finalità riabilitative e di reinserimento sociale che dovranno collegare funzionalmente la predetta attività socio-assistenziale con l'intera attività di servizi svolta, utilizzando anche le nuove tecnologie informatiche e

telematiche. Tali servizi verranno realizzati anche in collaborazione con le AA.SS.PP, gli EE.LL. e le associazioni rappresentative dei soggetti suddetti.

Le attività di accoglienza ed educative, cura, riabilitazione, reinserimento sociale e lavorativo potranno essere svolte attraverso la gestione di centri residenziali e/o semi-residenziali, ambulatoriali, socio-educativi, socio assistenziali, terapeutici e di riabilitazione, centri diurni, centri di ritrovo, circoli ricreativi, centri sociali, comunità alloggio, case famiglie, case di riposo, case-albergo, housing sociale, residenze sanitarie e assistenziali, comunità e/o centri e servizi di accoglienza, assistenza domiciliare, nonché fattorie/agricoltura sociale.

- Servizi educativi tesi all'educazione, rieducazione e socializzazione dell'infanzia, in specie quella disadattata, con problemi di affettività o disagio familiare attraverso la gestione di servizi sociali, pedagogici ed educativi come centri ludici, centri sociali, scuole paritarie dalla didattica innovativa (asilo/scuola nel bosco), nido famiglia.
- Servizi di promozione e realizzazione di attività di ricerca e studi, nel settore socio assistenziale, socio sanitario ed educativo anche volte al migliore sviluppo economico e sociale del territorio.
- Servizi di accoglienza di migranti, richiedenti asilo e/o protezione internazionale sia minori non accompagnati che maggiorenni, donne vittime della tratta.
- Servizi socio-culturali da realizzarsi attraverso la promozione e la realizzazione di iniziative culturali, eventi, seminari, convegni, dibattiti, tavole rotonde, workshop, nonché siti web e reti di lavoro e di scambio informativo sulle buone pratiche.
- Gestione strutture per la promozione della salute mediante la medicina non convenzionale.
- Educazione ambientale, interpretazione ambientale, storyteller, formazione professionale per i parchi e le riserve naturali, sviluppo di azioni sperimentali ed innovative volte a promuovere e consolidare il sistema nazionale delle aree protette, anche attraverso programmi e progetti strategici di formazione permanente;
- attività didattiche di cultura scientifica e dell'ambiente, formazione professionale per il personale delle Aree protette, promozione di iniziative di educazione naturalistica ed ambientale, botanica ed etnobotanica, gestione patrimonio naturale.
- Organizzazione e gestione di eventi, escursionismo, pet-therapy, ippoturismo, meditazione, favorire la medicina popolare e tradizionale;
- promuovere e diffondere la pratica delle cure dolci e delle medicine complementari, ovvero la diffusione delle discipline psicofisiche che aiutano a potenziare l'equilibrio, la

salute, l'armonia, la serenità, il benessere e la pace interiore; supporto palliativo.

- realizzazione di percorsi formativi rivolti a soci e soggetti terzi.

La cooperativa potrà offrire la propria assistenza e consulenza a soggetti pubblici o privati in ognuno dei settori in cui svolge la propria attività.

- Iniziative di marketing turistico, ideazione di iniziative turistiche volte alla promozione del territorio quali: mostre, fiere, manifestazioni espositive, convegni, in collaborazione con altri Enti sia pubblici che privati; somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresa la gestione di mense di ogni ordine e grado, aziendali, scolastiche e di comunità in genere sia per enti pubblici che privati; Servizio di catering, buffeting;

Servizi di cui alla lettera b):
attività agricole, industriali, commerciali e di
servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di
persone svantaggiate

- attuare iniziative tendenti a realizzare attività produttive nel settore dell'edilizia, dell'artigianato e dell'agricoltura con conseguente lavorazione, confezionamento e vendita della merce prodotta;
- acquistare, alienare, appaltare, gestire, affittare, fabbricare o ristrutturare (con attenzione al superamento delle barriere architettoniche) case, alberghi, teatri, campeggi, ostelli, villaggi turistici, stabilimenti balneari, ristoranti, trattorie, bar, caffè, budgets, parcheggi, aziende agricole e terreni per la produzione e vendita di derrate da consumarsi anche negli esercizi di gestione;
- Acquistare, assumere in affitto o in altre forme di gestione terreni di Enti pubblici, morali o privati, con particolare riferimento alle terre incolte eventualmente assegnate in forza di leggi speciali, da condurre in forma associata e da destinare ad attività agricole, zootecniche o connesse alla forestazione;
- gestione e promozione di orti-comunitari e iniziative di co-housing, gestione di servizi legati alla produzione culturale (arti visive, teatro musica cinematografia letteratura), gestione di servizi e strutture di turismo responsabile ed ecosostenibile.
- la conduzione, anche in forma di agricoltura sociale/fattoria sociale, di aziende agricole, sia per le coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche e lo svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione di fondi agricoli, compreso l'allevamento di animali, la commercializzazione, previa confezione e trasformazione, dei prodotti ottenuti dalle colture e dalle attività suddette, da realizzarsi anche nei confronti di privati consumatori e con la dotazione di apposite strutture e/o impianti sia mobili

che immobili necessari o utili allo scopo. La produzione sarà naturale, biologica e il commercio equo e solidale e a sostegno dei piccoli produttori biologici stabilendo con essi rapporti diretti che garantiscano una equa remunerazione tramite la costituzione e promozione di Gruppi di Acquisto Solidale (GAS).

- Servizi di promozione e realizzazione di studi e ricerche legate al tema dell'agricoltura sociale e del turismo sostenibile.

- Attività agricole connesse sono le produzioni di energia elettrica e calorica derivante da fonti rinnovabili agroforestali (quali biomasse, ovvero, la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali ed animali, e dalla silvicoltura come ad esempio le biomasse legnose che si ottengono da legna da ardere, cippato di origine agroforestale, o pellet derivante dalla segatura di legno), da fonti fotovoltaiche (quali moduli o pannelli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica) e di carburanti ottenuti da vegetali provenienti prevalentemente dal fondo quali il bioetanolo (etanolo ricavato dalla biomassa ovvero dalla parte biodegradabile dei rifiuti, destinato ad essere usato come carburante) il biodiesel (etere metilico ricavato da un olio vegetale o animale, destinato ad essere usato come carburante) il biogas carburante ed altri carburanti simili (cfr. Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n. 128 allegato i, articolo 2, comma 2): per "prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli" si intendono prodotti quali biopolimeri, bioplastiche, ecc. che si ottengono per esempio da amido e miscele di amido, ecc. (prodotti della c.d. Chimica verde);

- servizi di trasporto persone, sia pubblici sia privati, adeguati anche alle persone disabili, esercitando tale attività mediante auto pubbliche da piazza, taxi, autonoleggio da rimessa con conducente, pullman, minibus e scuola-bus.

Parte fissa

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La società può compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali e così tra l'altro:

- compiere operazioni mobiliari, immobiliari, bancarie ed ipotecarie, compreso l'acquisto di immobili e di beni mobili anche registrati;

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento proveniente

dalla Stato, da Enti Pubblici, Istituti di Credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali;

- emettere strumenti finanziari nei limiti delle inderogabili disposizioni di legge tempo per tempo vigenti;

- ricevere prestiti dai soci finalizzati al raggiungimento delle attività costituenti l'oggetto sociale secondo i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Titolo III - Soci

Art.4) Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dall'art. 2522, comma 1° c.c..

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento dei fini sociali, che siano cittadini italiani, cittadini di paesi appartenenti all'Unione Europea (o stranieri se vi è reciprocità) nel pieno esercizio dei diritti civili e che abbiano attinenza con le attività dell'oggetto sociale.

Possono essere altresì ammessi come soci anche dei tecnici ed amministratori nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Categorie di soci

Art. 5) Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- **soci cooperatori**, che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura od entità;

- **soci volontari**, che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Possono altresì essere socie, entro i limiti stabiliti dalla legge, persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo di quelle attività previste nell'oggetto del presente statuto.

Nel libro soci sono istituite apposite sezioni nelle quali ciascun socio è iscritto in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Modalità di ammissione ed obblighi dei soci

Art. 6) Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, cittadinanza, codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività di lavoro svolta, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, e delle specifiche competenze possedute;

c) il versamento della tassa di ammissione;

d) l'ammontare delle quote di capitale che si propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore,

né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Fermo restando il disposto del secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di Società, Associazioni od Enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all' art. 4 del presente statuto, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta, come previsto all'art. 2527 c.c..

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, l'organo amministrativo provvederà all'annotazione nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo amministrativo dovrà, entro 60 (sessanta) giorni, motivare per iscritto la deliberazione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione, con propria decisione.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7) Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal presente statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale corrispondente alla quota o alle azioni sottoscritte;

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci

è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Titolo IV - Recesso, Decadenza, Esclusione

Art. 8) La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 9) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere, mediante comunicazione con lettera raccomandata al Presidente della cooperativa, il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'organo amministrativo deve esaminarla, al fine di constatare se sussistono i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimano il recesso ed a provvedere di conseguenza, nell'interesse della cooperativa, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Art. 10) La decadenza è pronunciata dall'Organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati, nei confronti di quelli che vengono a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità con quelle previste al precedente art. 5.

Art. 11) L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.

Art.12) Le deliberazioni assunte in materia di recesso,

decadenza ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari

mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione dell'Arbitro Unico.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13) I soci receduti, decaduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14) In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote effettivamente versate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Art.15) La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

Titolo V

Patrimonio sociale ed esercizio sociale

Art.16) Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci;

b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione;

c) dalla riserva straordinaria formata con le tasse di ammissione e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri o investimenti;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge;

f) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 17) Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 6).

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione all'Arbitro Unico.

Art. 18) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta

per cento);

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n.59;

d) alle riserve indivisibili di cui alla legge 16 dicembre 1977, n. 904.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Art. 19) L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Titolo VI - Organi sociali

Art. 20) Sono organi della società:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore unico;
- c) Il Collegio dei Sindaci o Sindaco unico.

Assemblea dei soci

Art.21) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 1° comma c.c. del Collegio Sindacale o del Sindaco unico;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Art. 22) Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 21 e in tutti gli altri casi

espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. anche recapitata a mano, inviata e/o consegnata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione o, in alternativa, a mezzo telefax, messaggio SMS o messaggio di posta elettronica inviata ai soci almeno tre giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax, al numero di telefono o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società ed annotato nel libro soci.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione del socio destinatario.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati.

Art.23) In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 24) Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art.25) Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci

soci, nel rispetto di quanto previsto ex art. 2539 c.c..

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art.26) L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, e nel caso di amministratore unico è presieduta dall'amministratore unico ed in sua assenza, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Amministrazione

Art. 27) La Società è amministrata da un amministratore unico che dura in carica fino a revoca o dimissioni ovvero da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, il loro numero sarà determinato dall'assemblea.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori se persone giuridiche.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 28) L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

L'organo amministrativo (amministratore unico ovvero consiglio di amministrazione) può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al collegio sindacale, se nominato, sull'andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, effettuate dalla cooperativa e dalle sue eventuali controllate.

L'organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, telefax, messaggio sms o messaggio di posta elettronica in modo che gli amministratori ed i sindaci effettivi ne abbiano

conoscenza con almeno un giorno di anticipo.

Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 29) In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Art. 30) Spetta all'Assemblea determinare il compenso dovuto all'organo amministrativo, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 31) Il Presidente

Il Presidente dell'organo amministrativo ovvero l'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa nei confronti dei terzi ed in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, ovvero l'amministratore unico potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 32) Collegio sindacale - Sindaco unico

La Cooperativa nei casi previsti dall'articolo 2543 comma 1 c.c. nominerà il Collegio Sindacale ed in tal caso si applicherà la disciplina dettata in tema s.p.a.. Esclusa detta ipotesi e qualora i soci decidessero in tal senso, l'assemblea nominerà un sindaco o un revisore legale dei conti, i quali, oltre ad esercitare il controllo legale dei conti avranno anche funzioni di controllo contabile.

Titolo VII - Controversie

Articolo 33) - Clausola di Conciliazione Tutte le controversie nascenti dal presente atto o che dovessero insorgere tra i soci o tra i soci e la cooperativa che abbiano per oggetto diritti disponibili al rapporto sociale (ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) saranno deferite alla camera di Conciliazione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del luogo ove ha sede la società.

In caso di mancata conciliazione della controversia, le parti potranno sottoporre la medesima al procedimento arbitrale di cui al successivo articolo 34.

Articolo 34) - Clausola Compromissoria

In caso di mancata conciliazione delle controversie di cui al precedente articolo 33 le stesse possono essere devolute ad un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società il quale vi provvederà ad istanza della parte più diligente. L'arbitro giudicherà de bono et aequo senza formalità di procedure, il lodo arbitrale è inappellabile.

Titolo VIII - Scioglimento e liquidazione

Art. 35) L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della

Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri, scegliendo preferibilmente tra i soci.

Art. 36) In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n.59.

Titolo IX - Agevolazioni finanziarie

Art. 37) La Cooperativa, ricorrendone i presupposti legali, potrà chiedere tutte le agevolazioni finanziarie, contributive, fiscali ed economiche previste dalle Leggi Regionali, Statali ed europee.

Titolo X - Rinvio

Art.38) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali.

FIRMATO: SPADOLA Enzina, CLARA VITTORIA NOTAIO, SEGUE IMPRONTA DEL SIGILLO.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 D.Lgs.82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.
imposta di bollo esente.